

**ENTE BILATERALE
PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE
A CUI SI APPLICA IL CCNL
"LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE"**

STATUTO SOCIALE

Articolo 1 – Costituzione, Sede e durata

1. Conformemente a quanto previsto dal CCNL "Logistica, Trasporto Merci e Spedizione" per il personale dipendente delle imprese che applicano tale contratto, è costituito l'Ente Bilaterale Nazionale per il settore "Logistica, Trasporto Merci e Spedizione", denominato EBILOG.
2. La durata dell'Ente è senza limiti di tempo, salvo quanto previsto dall'art. 11 del presente Statuto.
3. L'Ente opera su tutto il territorio Italiano, ha sede legale ed amministrativa in Roma, c/o l'Associazione CONFETRA in Via Panama 62.

Articolo 2 – Scopo e finalità

1. L'Ente Bilaterale Nazionale ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro, ai sensi dell'art.36 del codice civile.

In particolare, l'Ente Bilaterale Nazionale avrà i seguenti scopi:

- analisi dei fabbisogni formativi, studi di settore, ricerca;
- interventi a favore del personale autista a cui sia stata sospesa e ritirata la patente di guida;
- interventi di sostegno al reddito nella gestione delle crisi aziendali per figure specifiche;
- riqualificazione professionale;
- verifica e monitoraggio dell'andamento sulla stabilità occupazionale;
- promozione di studi e ricerche relativi alle materie della salute e sicurezza con iniziative che consentano alle aziende di formare i lavoratori e contemporaneamente di ridurre i premi INAIL.
- tutte le materie che le Parti decideranno di inserire, con decisione unanime del Consiglio Direttivo.

Articolo 3 – Soci

1. Sono Soci Fondatori di parte "sindacale":
 - Filt CGIL Nazionale
 - Fit CISL Nazional
 - UIL Trasporti Nazionale.
2. Sono Soci Fondatori di parte "datoriale" le seguenti Parti:
 - ANITA
 - ASSOLOGISTICA
 - CONFETRA
 - CONFTRASPORTO
 - FAI
 - FEDERLAVORO E SERVIZI-CONFCOOPERATIVE
 - FEDESPEDI

AB

Amusco

af

GT
l'occi

AS
Assegni

PL
PL

Qu

Qu
Qu

PL

¹

- FEDIT
 - LEGACOOP SERVIZI
 - PRODUZIONE E SERVIZI DI LAVORO-AGCI
 - TRASPORTOUNITO FIAP

3. I soci aggregati, senza diritto di voto, né di rappresentanza attiva o passiva degli organi direttivi dell'Ente, potranno essere gli istituti di rilevanza nazionale ed anche internazionale, comunque collegati, per finalità e per appartenenza al settore e/o alle organizzazioni promotori.

Articolo 4 – Organi

Articolo 4 - Organi
1. Sono organi dell'Ente: a) il Consiglio Direttivo; b) il Presidente e il Vice Presidente; c) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche hanno la durata di tre esercizi finanziari e possono essere riconfermate.

2. La funzione di componente del Consiglio direttivo ha termine nel caso in cui la designazione venga revocata dal socio che l'aveva espressa, ovvero in caso di decadenza e/o dimissioni. In tal caso, il socio che aveva espresso detto consiglierre provvede ad una nuova designazione.

Articolo 5 – Consiglio Direttivo

Articolo 3 Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è composto da 22 membri di cui 11 nominati dai soci fondatori di parte datoriale e 11 nominati dai soci fondatori di parte sindacale.

2. La prima riunione del Consiglio Direttivo verrà convocata dagli stessi soci fondatori.

3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Presidente e il Vice Presidente dell'Ente Bilaterale Nazionale secondo quanto stabilito dal successivo articolo 6.

Il Consiglio Direttivo inoltre:

- fissa gli indirizzi e le linee di sviluppo dell'attività per il raggiungimento degli scopi sociali;
 - approva le relazioni sull'attività programmata e su quelle svolte indicate al bilancio preventivo ed al conto consuntivo;
 - approva il programma, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
 - approva il regolamento dell'Ente Bilaterale Nazionale;
 - esprime il proprio parere sulle proposte di modifica dello Statuto prima dell'approvazione delle medesime da parte dei soci fondatori
 - adempie alle funzioni previste dalla legge e dai regolamenti per i Consigli Direttivi delle Associazioni

4. Il Consiglio Direttivo, che si riunisce almeno due volte l'anno, è convocato dal Presidente a mezzo raccomandata, ovvero con messaggio a mezzo telefax o posta elettronica, da inviarsi ai consiglieri ed ai revisori dei conti almeno 10 giorni di calendario prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno 5 giorni di calendario prima della data della riunione stessa.

5. Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri in carica. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno il 50% +1 dei componenti, dei quali almeno 6 di rappresentanza datoriale e 6 di rappresentanza sindacale, e le decisioni sono valide se assunte a maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti.

ranza qualificata dei 2/3 dei presenti.

6. Per la validità delle riunioni relative all'approvazione del regolamento, delle modifiche statutarie dell'Ente e di eventuali altre decisioni di straordinaria amministrazione, è necessaria la presenza di almeno 2/3 dei componenti e le decisioni sono valide se assunte all'unanimità dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale, che sarà trascritto in apposito libro.

Articolo 6 – Il Presidente e il Vice Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e provvede all'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive dello stesso Consiglio.

2. Il Presidente è eletto dal Consiglio nel proprio ambito, alternativamente, tra i consiglieri rappresentanti delle organizzazioni sindacali e tra i consiglieri rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro.

3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente anch'egli eletto tra i membri del Consiglio Direttivo in rappresentanza della parte che non ha espresso il Presidente.

Articolo 7 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Giustizia:

- 1 con la funzione di Presidente designato dalla parte che non esprime il Presidente del Consiglio Direttivo;
- 1 designato dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori;
- 1 designato dalle Associazioni datoriali.

2. Qualora, nel periodo di carica del Collegio, vengano meno uno o più componenti, subentrerà altro membro scelto secondo i criteri sopra indicati.

Il componente subentrante rimane in carica sino alla scadenza del periodo di carica degli Organi.

3. Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'Ente e accerta la regolare tenuta della contabilità.

4. Il Collegio redige la relazione sul conto consuntivo dell'esercizio finanziario, depositandola 15 giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio Direttivo indetta per l'approvazione del suddetto conto consuntivo.

I Revisori dei Conti possono assistere alle sedute del Consiglio Direttivo.

Articolo 8 – Patrimonio sociale

1. Tutti i mezzi patrimoniali dell'Ente, le sue rendite, ogni e qualsiasi entrata che a qualsivoglia titolo concorra a incrementare le risorse dell'Ente e così qualsiasi bene mobile o immobile che a qualsiasi titolo sia pervenuto nella disponibilità dell'Ente, compresi i beni realizzati e/o acquistati con le entrate di cui sopra, i contributi versati in base al "Contratto Collettivo Nazionale di lavoro" e i suoi rinnovi, i contributi eventualmente concessi da terzi pubblici o privati e poi lasciti, donazioni, liberalità a qualsiasi titolo conferiti nel patrimonio dell'Ente, saranno destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità dell'Ente o accantonati, se ritenuto necessario o opportuno, per il conseguimento delle medesime finalità in futuro.

Anna Zin

Aseglou

Articolo 9 – Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio di ciascun anno e si chiude il 31 dicembre dello stesso.

2. Il bilancio preventivo per il successivo esercizio è approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente entro il 31 dicembre; il conto consuntivo dell'esercizio precedente entro il 30 giugno.

Al conto consuntivo deve essere allegata la situazione patrimoniale al termine dell'esercizio.

Articolo 10 – Avanzi di gestione

1. Gli eventuali avanzi di gestione, alla fine di ogni esercizio, saranno riportati nell'esercizio successivo e destinati ai fini dell'Ente Bilaterale Nazionale.

Articolo 11 – Sciolimento, cessazione

Articolo 11 Scioglimento, cessazione

1. Lo scioglimento e la cessazione dell'Ente Bilaterale Nazionale sono decisi concordemente dai soci fondatori.

Il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto dal Consiglio Direttivo, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai soci, per attività ed iniziative assimilabili a quelle che costituiscono lo scopo dell'Ente Bilaterale Nazionale.

Articolo 12 – Finanziamento

1. L'Ente Bilaterale Nazionale è finanziato nelle misure previste dal CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione.

2. L'Ente può provvedere alla riscossione di quote di assistenza contrattuale previste da accordi collettivi stipulati da tutti i soggetti costituenti. Tali quote costituiscono partite di qiro che sono contabilizzate in una voce specifica.

Articolo 13 – Regolamento

1. Per l'attuazione del presente Statuto l'Ente si doterà di un regolamento che dovrà essere approvato all'unanimità dal Consiglio Direttivo.

Articolo 14 – Disposizioni finali

1. Gli scopi dell'Ente potranno essere modificati dai soci fondatori solo in rapporto a disposizioni espressamente pattuite a livello nazionale dalle parti stipulanti il CCNL.

Articolo 15 – Rinvio alle leggi

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applica quanto stabilito dal codice civile relativamente alle Associazioni non riconosciute.

Dr. S. J. D. Poole
Dr. Mae Jemison
Dr. John M. Grunsell
Associate